

Riforma del condominio 2012, la privacy dei condomini mutilata in caso di insolvenza

Segnaliamo la novità introdotta dalla riforma del condominio – Legge 11/12/2012 numero 220 “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici” pubblicata in G.U. 293 del 17/12/2012. **La nuova norme entrerà in vigore il 18/06/2013.**

Di seguito l’estratto del testo di legge che introduce la modifica:

Art. 18.

1. L’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 63. – Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed **è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.**

[omissis]

Cosa cambia ?

PRIMA: Il vademecum del Palazzo – punto 2 – vietava la circolazione dello stato dei pagamenti e morosità al di fuori dell’ambito della compagine condominiale. Sanciva infatti che “è assolutamente vietato portare a conoscenza del fornitore o di altri terzi i nomi o altri dati di morosi. E’ vietato sia esporre tali dati in bacheca sia comunicarli a fornitori o di altri terzi in qualunque forma o circostanza.”

DOPO: La riforma intacca e annulla il divieto a suo tempo definito del Garante della Privacy.

L’amministratore è tenuto pertanto ad informare tutti gli interessati della novità legislativa.

E’ fatto obbligo per l’amministratore di fornire ai condomini un’informativa sempre aggiornata alla legge. Lo stato dei pagamenti è un dato personale a tutti gli effetti che, con la riforma, può ora circolare anche all’esterno della compagine condominiale, verso i creditori.